



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 82 DEL 25/09/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E SOSTA IN CORSO UNIONE SOVIETICA

Preso atto della richiesta pervenuta dalla Ditta Eredi Gastado Brac Gino S.r.l., con sede legale in Chiaverano (TO) - Località Nassio n. 10, pervenuta al protocollo generale in data 21.09.2020 - prot. 9011 con la quale si richiede la modifica della viabilità in Corso Unione Sovietica, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di rimozione di antenna utilizzata per telefonia mobile, dal fabbricato contraddistinto dal civico n. 6;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.Lgs. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che nel giorno lunedì 28.09.2020 dalle ore 07,30 alle ore 14,00, al fine di consentire i lavori citati in premessa, sia vietata la sosta ed il transito in corso Unione Sovietica nel tratto prospiciente al civico n. 6, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- che sia posizionata la segnaletica e che siano informati, a cura della dell'Impresa esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo i residenti interessati;

- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ENNIO CAFFO